



# Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

## D.L. 131 / A.C. 2038

Dossier n° 156 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
22 ottobre 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                         |   |
|-------------------------|---|
| A.C.                    | 2038  |
| D.L.                    | 131   |
| Titolo:                 | Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano |
| Numero di articoli:     | 18  |
| Date:                   |   |
| emanazione:             | 16 settembre 2024   |
| presentazione:          | 16 settembre 2024   |
| assegnazione:           | 16 settembre 2024   |
| scadenza:               | 15 novembre 2024  |
| Commissioni competenti: | II Giustizia, VI Finanze  |
| Stato dell'iter:        | In corso di esame in Commissione  |

### Contenuto

Il decreto-legge n. 131 del 2024, avente ad oggetto disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è **composto di 18 articoli**.

L'**articolo 1** dispone la **proroga al 30 settembre 2027** delle **concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali** per l'esercizio delle **attività turistico ricreative e sportive** e di **quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore**.

Definisce, inoltre, le **nuove procedure di affidamento delle concessioni** demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive **che dovranno essere espletate**, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, **entro il 30 giugno 2027**, prevedendo altresì i **criteri di indennizzo per i concessionari uscenti** nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei **canoni demaniali**.

Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle **relazioni sullo stato delle procedure** selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni.

L'**articolo 2** disciplina l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS dei **magistrati onorari del contingente ad esaurimento** confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni. A tal fine, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 15-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023, si prevede che tali soggetti sono iscritti altresì alle c.d. coperture minori, ossia all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, a quella contro le malattie, nonché a quella di maternità.

L'**articolo 3** reca modifiche al codice di procedura penale al fine di adeguarlo alla direttiva 2013/48/UE, per quanto concerne il diritto di avvalersi di un difensore in taluni atti di indagine e il diritto di informare una persona di fiducia, anziché un familiare, nei casi di privazione di libertà personale, arresto e fermo.

L'**articolo 4** prevede l'**aumento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 250 unità** (di cui 61 dell'Area funzionari e 189 dell'Area assistenti), autorizzando il Ministero alle relative assunzioni, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, sia mediante nuove procedure concorsuali, sia mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità.

L'**articolo 5** reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile e dell'ordinamento penitenziario minorile per il completo recepimento della direttiva 2016/800/UE sulle **garanzie procedurali per i minori**

**indagati o imputati nei procedimenti penali.**

L'**articolo 6** novella l'art. 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008 introducendo un comma aggiuntivo al fine di riconoscere al **conducente sottoposto a un controllo su strada** la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del **tachigrafo**, ove queste manchino a bordo.

L'**articolo 7** integra la normativa italiana relativa alla **disciplina sanzionatoria del "Cielo unico europeo"**, introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317 e disponendo che l'autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni è costituita dall'ENAC.

L'**articolo 8**, che apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 264 del 2006, per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dettate dalla direttiva 2004/54/CE, interviene sui **requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea**. In particolare, si prevede che il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali impiantistici previsti dal progetto di sicurezza debba essere almeno quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica e che la richiesta di messa in servizio di determinate gallerie debba essere presentata comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Si introduce inoltre un regime sanzionatorio per l'incompletezza della documentazione presentata dai gestori e si modificano le sanzioni amministrative a carico dei gestori che non attuano misure in materia di sicurezza.

L'**articolo 9** prevede l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del **lavoratore stagionale straniero** un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

L'**articolo 10** **modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base a rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali. La novella di cui al comma 1 estende, con decorrenza – come stabilisce il comma 3 – dal 1° gennaio 2025, l'ambito di applicazione della possibilità di computo in oggetto.** La disciplina finora vigente fa riferimento esclusivamente ai casi di rapporti di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera e concerne il computo dei periodi assicurativi maturati presso le suddette organizzazioni limitatamente ai casi in cui il medesimo computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto – nell'ordinamento pensionistico italiano – alla pensione di vecchiaia o anticipata o di invalidità o in favore dei superstiti. La novella in esame, con decorrenza, come detto, dal 1° gennaio 2025: estende il riferimento ai rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali in altri Stati dello Spazio economico europeo; estende la possibilità di computo ai periodi assicurativi che il soggetto alle dipendenze – nel territorio dell'Unione europea, di altri Stati dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera – di un'organizzazione internazionale abbia maturato negli ordinamenti pensionistici dei suddetti Stati. Restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest'ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico italiano (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto).

L'**articolo 11**, a fronte della **procedura di infrazione** 2014-4231, avviata dalla Commissione UE, modifica la disciplina relativa al **computo dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva** dovuta al lavoratore in caso di **rapporto di lavoro determinato** dichiarato **illegittimo** in sede giudiziale. In particolare, la norma consente al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno. La norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

L'**articolo 12**, a fronte della **procedura di infrazione** 2014-4231, avviata dalla Commissione UE, apporta modifiche in materia di **abuso nell'utilizzo** di una successione di **contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego**, incidendo sulla misura e sui criteri di liquidazione del danno risarcibile, patito dal lavoratore. In particolare, per espressa previsione della norma, la nuova disciplina **sostituisce** le disposizioni che regolano la **responsabilità dei dirigenti** che, per dolo o colpa grave, hanno operato in violazione delle condizioni che consentono l'assunzione del personale con contratti di lavoro flessibili all'interno delle p.a.

L'**articolo 13** novella l'**articolo 19-ter** della L. n. 157 del 1992, in materia di **Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica**, introducendo un comma aggiuntivo al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat).

L'**articolo 14** reca una serie di misure volte a superare le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per quanto attiene alle misure di attuazione della direttiva europea **in materia di qualità dell'aria**.

L'**articolo 15**, a seguito dell'attivazione – da parte della Commissione - della procedura di infrazione n. 2017/4092, in materia di **diritto d'autore**, modifica disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017 nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, le **entità di gestione indipendenti**, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti.

L'**articolo 16** dispone l'introduzione di obblighi in materia di **pubblicità da parte di alcuni centri dati**, in attuazione dell'articolo 12 della [direttiva \(UE\) 2023/1791](#).

L'**articolo 17** contiene le disposizioni finanziarie e l'**articolo 18** disciplina l'entrata in vigore.

## Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge di conversione del decreto legge (AC. 2038) è corredato della relativa relazione illustrativa e della relazione tecnica. In data 9 ottobre il Governo ha trasmesso l'analisi tecnico-normativa e l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), nonché l'esenzione dall'AIR relativa agli articoli 2, 3, 4, 5, 10 e 12 del decreto-legge.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che l'art. 2 del decreto-legge reca una disciplina relativa alle forme previdenziali dei magistrati onorari, materia trattata altresì dal disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica [A.C. 1950](#) recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento", attualmente in corso d'esame presso la Commissione II Giustizia della Camera dei deputati. Nello specifico, il tema della previdenza dei magistrati onorari è trattato nell'art. 1, comma 1, lett. f), capoversi "art. 31-*bis*" e "art. 31-*ter*", del citato disegno di legge A.C. 1950.

## Motivi straordinari di necessità e urgenza

In base al preambolo, il provvedimento appare riconducibile alla *ratio* unitaria di adottare misure urgenti volte a ridurre il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione ovvero l'aggravamento di quelle esistenti; in tal senso il provvedimento appare configurarsi come un "provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo".

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In considerazione della *ratio* unitaria del provvedimento individuata nel preambolo e richiamata nel precedente paragrafo, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia, di **esclusiva competenza statale, rapporti dello Stato con l'Unione europea** (articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost.).

Con riferimento alle specifiche disposizioni assumono anche rilievo le materie concernenti la **tutela della concorrenza** (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali** (articolo 117, secondo comma, lettera g), Cost.), **ordine pubblico e sicurezza** (articolo 117, secondo comma, lett. h), Cost.), **giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale** (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.), **previdenza sociale** (articolo 117, secondo comma, lettera o), Cost.), **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali** (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.), **rientranti nella competenza esclusiva dello Stato**, oltre alle materie **porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione**, che l'art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce alla legislazione **concorrente** dello Stato e delle Regioni.

|         |  |  |                  |
|---------|--|--|------------------|
| Cost156 | Servizio Studi<br>Dipartimento Istituzioni | st_istituzioni@camera.it - 066760-3855 | ✕ CD_istituzioni |
|         | Servizio Studi<br>Dipartimento Giustizia   | st_giustizia@camera.it - 066760-9148   | ✕ CD_giustizia   |
|         | Servizio Studi<br>Dipartimento Finanze     | st_finanze@camera.it - 066760-9496     | ✕ CD_finanze     |

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.